GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1875 — ROMA — GIOVEDI' 25 FEBBRAIO — NUM. 46

ASSOCIAZIONI

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, *per ogni linea di colonna o spazio di linea.*

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **EREDI BOTTA**: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

ELEZIONI POLITICHE

del 21 febbraio 1875

Collegio di Agnone — Iscritti 856, votanti 539 — Raeli 334; Falconi 199 — Eletto Raeli.

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Sul principio della seduta di ieri del Senato il Presidente diede comunicazione della nomina della Deputazione incaricata di rappresentare il Senato all'inaugurazione del monumento a Daniele Manin in Venezia. La Deputazione sarà composta di un vicepresidente, di uno dei questori e dei senatori Martinengo, Costantini, Giovanelli, Giustinian e Michiel.

Venne poi ripreso il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia. Il senatore Conforti parlò per un fatto personale; il senatore Miraglia contro la pena di morte, ed i senatori Imbriani e Mauri per la conservazione della pena medesima.

Contro la domanda di chiusura fatta da più di dieci senatori parlò il senatore Pironti. Respinta la chiusura, il medesimo oratore pronunziò un suo discorso in merito del progetto. Dopo di che la chiusura venne approvata, ed il senatore Borsani, relatore, fece il riassunto ed espose le conchiusioni della discussione.

In ultimo il Presidente annunziò essergli stata trasmessa da dieci senatori la domanda che il voto sulla questione della pena di morte venga dato per divisione, ed annunziò inoltre la esistenza di alcuni emendamenti. Dopo di che la continuazione della discussione venne rinviata alla seduta successiva.

I senatori che hanno sottoscritta la domanda del voto per divisione sono gli onorevoli Musio, Trombetta, Poggi, Tecchio, Pepoli G., Conforti, Borgatti, Sanseverino, Pisani e De Filippo.

Camera dei Deputati

La Camera nella tornata di ieri approvò altri quarantanove capitoli del bilancio di prima previsione pel 1875 del Ministero delle Finanze; alla discussione di alcuni de' quali presero parte i deputati Depretis, Seismit-Doda, Englen, Maurogônato, Manfrin, Plebano, Torrigiani, Paternostro Francesco, Perrone-Paladini, Viarana, Bajocco, Pissavini, Caranti, il Ministro delle Finanze e il relatore Corbetta.

LEGGI E DECRETI

Il N. **2372** *(Serie 2a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 28 e gli altri della legge del 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a) che regola la circolazione cartacea durante il corso forzato;

Sentiti gli Istituti indicati dall'articolo 1° di essa legge;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge del 30 aprile 1874, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri, e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

G. FINALI.

Regolamento *per la esecuzione della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2a) sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso.*

PARTE I. — *Uffici di vigilanza governativa sul Consorzio e sugli Istituti di emissione.*

Art. 1. Durante il corso forzato, la vigilanza ed il sindacato sopra i sei Istituti d'emissione, e sul Consorzio formato da essi, spetta al Ministero delle Finanze; dal quale, sino a nuovo provvedimento, vengono delegati al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, che non addiverrà a misura importante, se non dopo averla concordata coll'altro Ministero.

Quando il Ministero delle Finanze assuma direttamente la vigilanza e il sindacato, un Regio decreto determinerà i rapporti fra i due Ministeri.

Art. 2. La vigilanza e il sindacato, di che all'articolo 1, sono esercitati:

a) Dal Ministero;

b) Dai commissari presso il Consorzio e presso le sedi centrali dei sei Istituti;

c) Dai prefetti.

Art. 3. Alle adunanze del Consorzio de' sei Istituti può assistere un commissario governativo, il quale dovrà in tempo utile essere avvertito di ciascuna convocazione.

Art. 4. Il detto commissario, insieme al delegato del Consorzio, firmerà i biglietti consorziali a mano od anche a stampiglia. Firmandoli a stampiglia, avrà la custodia di questa e la conserverà nel modo cauto che gli sarà prescritto con istruzioni particolari.

Art. 5. Il commissario invigila:

a) All'esecuzione del regolamento che determina la forma dei biglietti consorziali e la proporzione dei loro tagli, i modi di emissione dei biglietti stessi, quelli del ritiro e dell'annullamento dei biglietti in corso;

b) Alla regolare sostituzione dei nuovi, ai biglietti consorziali vecchi e consumati dall'uso, che saranno di mano in mano ritirati dalla circolazione;

c) Alla conservazione in luogo adatto e sicuro della scorta necessaria pel cambio dei biglietti da ritirarsi;

d) All'osservanza, infine, di tutte le altre disposizioni relative ai biglietti consorziali.

Art. 6. Il Ministero raccoglie tutte le notizie necessarie e dà tutte le disposizioni occorrenti all'adempimento della legge. In ispecie invigila:

a) Sulla circolazione dei biglietti tanto del Consorzio, quanto degl'Istituti;

b) Sul limite e sul cambio dei medesimi;

c) Sulla riserva o in biglietti consorziali o metallica;

d) Sulle masse metalliche e sul loro impiego;

e) Sulla legittimità e regolarità delle operazioni di Banca;

f) Sulle situazioni periodiche, e

g) Sulla pubblicazione loro.

Art. 7. Il Ministero può corrispondere direttamente cogl'Istituti per l'esercizio delle sue attribuzioni di vigilanza per richiamare a sè tutte le notizie necessarie, e per ristabilire la regolarità della loro amministrazione quando fosse perturbata. Di regola però queste attribuzioni si esercitano col mezzo dei commissari governativi addetti alle Amministrazioni centrali degl'Istituti.

Art. 8. Il Ministero presenta alla fine di ogni anno al Parlamento una relazione sull'andamento del Consorzio e dei sei Istituti che lo compongono; sulle vicende più notevoli della loro amministrazione nello stesso periodo, e sulla conformità delle loro operazioni alla legge 30 aprile 1874.

Art. 9. I commissari governativi risiedono presso le sedi delle Amministrazioni centrali degl'Istituti. Ad un solo commissario può essere affidata contemporaneamente la vigilanza sopra diversi Istituti: il commissario poi vigila sempre sopra le sedi e succursali dello Istituto cui è preposto.

È vietata ai commissari ogni partecipazione negli utili degli Istituti ed è abrogata ogni disposizione contraria esistente.

Art. 10. Il commissario assiste alle sedute del Consiglio amministrativo e alle adunanze delle asssemblee generali e dei Consigli generali degl'Istituti. Espone e fa iscrivere a processo verbale le sue avvertenze intorno a quegli atti, ed a quelle deliberazioni singole che stima contrarie alle leggi, al regolamento o agli statuti sociali.

Ove il commissario non intervenga o si taccia, rimane impregiudicata ogni questione intorno a quegli atti ed a quelle deliberazioni.

Le deliberazioni, delle quali il commissario governativo ha contestato la regolarità, diventano esecutive nel termine di dieci giorni, quando non sieno intervenute disposizioni del Ministero.

Il commissario è obbligato a denunziare qualsiasi irregolarità commessa dagl'Istituti, accompagnando al Ministero i processi verbali, le situazioni e gli stati necessari.

Art. 11. Il commissario deve periodicamente ricevere dall'Amministrazione centrale degl'Istituti gli stati conformi al modulo prescritto, trasmettendone copia al Ministero.

Art. 12. Il commissario è pure incaricato di fare, senza preavviso, le ispezioni ed i riscontri dei registri, della cassa, e dei titoli che gli sono prescritte dal Ministero. In caso di tale gravità ed urgenza che non permetta di avvertire anticipatamente il Ministero, può intraprendere, per propria iniziativa, tali ispezioni e riscontri, avvertendone immediatamente il Ministero.

Art. 13. Il commissario potrà rivolgersi al prefetto della provincia ove risiede, per avere, quando gli sia necessario, il sussidio di qualche impiegato.

Art. 14. I prefetti debbono tenersi informati dell'andamento delle sedi o succursali della loro provincia, e qualora avessero argomento per credere che vi sieno deviazioni dalle norme prescritte, debbono avvertirne il commissario. Debbono poi eseguire quelle ispezioni e riscontri che loro fossero ordinate.

Art. 15. Se è ordinata una ispezione generale, le indagini del prefetto si estendono a tutta l'amministrazione della sede o succursale. Egli deve in particolar modo ispezionare i libri e registri, la cassa e le riserve metalliche, l'ammontare delle cambiali in oro, accertare la corrispondenza di ogni scrittura collo stato di fatto degli affari della sede o succursale. Se è dato incarico al prefetto di eseguire indagini speciali, egli si limita a sindacare i fatti pei quali è richiesta l'opera sua.

Art. 16. Le ispezioni ed i riscontri commessi al prefetto devono essere eseguite senza alcun ritardo. Il processo verbale deve trasmettersi immediatamente al Ministero accompagnato da una relazione sopra l'ispezione od il riscontro eseguita.

Una copia di questo processo verbale e di questa relazione sarà pure inviata al commissario governativo.

Art. 17. Il prefetto ha obbligo di riferire anche al Ministero tutti i fatti importanti che avvengono nella sua provincia, in relazione a quello o quelli fra i sei Istituti che vi abbiano sede o succursale, e specialmente riguardo alla regolarità del cambio dei biglietti.

Art. 18. Chiunque si creda leso per ritardo o irregolarità del cambio, può ricorrere al commissario governativo, se questi ha residenza dove avviene il ritardo o la irregolarità, altrimenti al prefetto, il quale immediatamente accerterà il fatto e ne avvertirà il Ministero, procurando, in quanto sia possibile, di porvi immediato riparo.

PARTE II. — *Resoconti ed Ispezioni.*

Art. 19. La vigilanza del Governo sopra gl'Istituti di emissione, a norma della legge 30 aprile 1874, sarà esercitata nei seguenti modi:

1. Coll'esame delle situazioni generali e speciali dei resoconti e prospetti giustificativi che gli Istituti sono obbligati di trasmettere al Ministero;

2. Col mezzo di ispezioni e riscontri dei registri, del portafoglio e della cassa degl'Istituti.

Art. 20. Oltre ai rendiconti, di cui è dichiarata obbligatoria la presentazione, il Governo ha facoltà di richiedere in ogni tempo agli Istituti tutte le notizie e documenti necessari a far conoscere lo stato della loro amministrazione e di fare eseguire ispezioni e riscontri generali o speciali.

Art. 21. Ogni Istituto deve dare, ai dieci, ai venti e all'ultimo giorno di ciascun mese, la situazione generale delle sue operazioni e del suo stato finanziario, compilata sul modello *A* annesso al presente regolamento. Queste situazioni, dentro dieci giorni da quello a cui si riferiscono, debbono essere date in tre esemplari al rispettivo commissario. Una copia rimane presso il commissario, le altre due sono spedite una al Ministero delle Finanze e l'altra al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 22. Un riassunto della situazione generale, esteso sul modello *B* annesso al presente regolamento, sarà dall'Istituto pubblicato a sue spese nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Art. 23. Le sedi e le succursali debbono tenere il registro pel quale sia posto in evidenza lo stato e il movimento di Cassa, distinto per specie e categoria di biglietti.

Art. 24. Le situazioni e i resoconti anzidetti portano la firma del direttore generale dell'Istituto o di chi ne fa le veci, e quella del caporagioniere.

Art. 25. I resoconti annuali o semestrali (bilanci), prescritti dai rispettivi statuti degli Istituti d'emissione, sono pubblicati per le stampe e trasmessi al Ministero delle Finanze e a quello d'Agricoltura, Industria e Commercio insieme alle relazioni illustrative e alle deliberazioni delle assemblee o dei Consigli generali con cui sieno stati approvati.

Art. 26. Tutte le notizie che riguardano l'andamento ordinario dell'amministrazione, richieste dal Ministero, dai commissari governativi o dai prefetti, devono essere fornite, nel più breve termine possibile dalla data del ricevimento della domanda; e qualora fosse espressamente richiesto dal Ministero, anche telegraficamente; se la risposta non fosse data entro congruo termine, il commissario governativo o il prefetto, previ gli ordini ricevuti dal Ministero, ha facoltà di procacciarsi le notizie richieste col mezzo di indagini dirette.

Art. 27. Una copia del processo verbale delle adunanze generali e di quelle dei Consigli amministrativi centrali sarà consegnata al commissario governativo per la immediata trasmissione al Ministero.

Art. 28. I direttori delle sedi o succursali degli Istituti non possono per qualsiasi motivo fare opposizione ad ispezioni o riscontri che sieno regolarmente ordinate, anzi devono agevolarle ai funzionari governativi incaricati di eseguirle.

Art. 29. Ogni ispezione o riscontro si eseguisce nel giorno stesso in cui i funzionari governativi incaricati di eseguirla si presentano allo Istituto, nè può esser rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, si prosegue senza interruzione con quelle precauzioni che i funzionari stessi crederanno necessarie per assicurarne l'esito.

Nell'eseguire le ispezioni, si avrà riguardo alle esigenze del pubblico servizio negli Istituti.

Il direttore dell'Istituto o chi ne fa le veci è obbligato di fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dai rappresentanti del Governo, e deve fare intervenire alla ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce la ispezione od il riscontro.

Art. 30. Nelle ispezioni si cura in particolar modo:

1° L'accertamento della corrispondenza dei libri e registri dell'Istituto colle situazioni, coi resoconti e prospetti trasmessi al Governo;

2° L'andamento generale dei servizi dell'Istituto particolarmente in relazione al cambio;

3° L'accertamento dell'ammontare delle riserve metalliche liberate, e la sua corrispondenza colle cambiali pagabili nello Stato in moneta metallica e coi titoli guarantiti dallo Stato già sorteggiati e pagabili in moneta metallica esistenti in portafoglio;

4° L'accertamento delle somme dei biglietti di ciascun Istituto esistenti in cassa, e di quelli in circolazione distinti per tagli;

5° L'accertamento del numerario esistente in cassa e la sua proporzione in ragione del terzo coi biglietti e titoli equivalenti emessi da ciascun Istituto, e colla somma del debito dell'Istituto stesso rappresentato dai biglietti ad ordine, tratte, fedi di credito in nome di terzi, polizze, mandati ed altri titoli diversi dai biglietti, ma pagabili a vista, e del debito rappresentato da conti correnti repetibili a richiesta;

Il bronzo sarà considerato come numerario utile alla riserva soltanto nella proporzione di 1 per 1000.

Art. 31. Si estende processo verbale in doppio esemplare per ciascuna ispezione o riscontro eseguita. Qualora sorga contestazione fra gli agenti del Governo e quelli dell'Istituto, deve farsene particolareggiata menzione. Il processo verbale deve essere in ogni caso la esposizione compiuta dei fatti accertati. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, a ciascuno dei quali è libero di farvi inserire tutte le dichiarazioni che giudicasse opportune. Un esemplare è immediatamente trasmesso al Ministero, l'altro deve custodirsi negli archivi dell'Istituto.

PARTE III. — *Accertamento del capitale utile all'emissione.*

Art. 32. La Banca Romana dovrà dimostrare il risultato della sua operazione di vendita della 2ª e 3ª serie delle sue azioni e provare:

1° Che nel termine di nove mesi dalla pubblicazione della legge tutte le rate relative alle dette due serie sono state effettivamente versate;

2° Che il maggior prodotto della vendita delle dette azioni è stato messo nel fondo di riserva o massa di rispetto;

La emissione della 3ª serie di azioni dovrà essere fatta nei modi che saranno autorizzati dal Governo.

Art. 33. L'aumento del 50 per 100 del capitale dei Banchi di Napoli e di Sicilia dovrà farsi cogli utili netti dei Banchi medesimi. Per utile netto s'intende l'utile totale del Banco, detratte solo le perdite, e le spese di interessi passivi, di tasse e di amministrazione.

Finchè detta somma non sia raggiunta, i Banchi medesimi non potranno erogare alcuna parte dei loro utili ad altro scopo.

Qualora gli utili di un anno non raggiungessero il 5 per 100 del capitale, sarà cura del Governo di esaminare l'amministrazione dei detti Banchi ed introdurvi quelle riforme e quelle economie che si ravvisassero necessarie.

Art. 34. Dal primo ottobre 1874 in appresso e sino al primo aprile 1880, ad ogni semestre, effettuatosi dalla Banca Nazionale nel Regno d'Italia il parziale adempimento della operazione del Prestito Nazionale da essa assunto, la Banca stessa potrà, in seguito il rilascio della ricevuta del Tesoro, esercitare il suo diritto d'accrescimento della emissione, conforme all'articolo 10, num. 3, della legge 30 aprile 1874.

PARTE IV. — *Circolazione degli Istituti di emissione; vigilanza sul limite e sul cambio.*

Art. 35. Ogni Istituto di emissione deve far nota al Governo la quantità di biglietti che esso ha fatto fabbricare e che possiede oltre alla emissione, ancorchè siano serbati in deposito come semplice scorta.

Art. 36. Per accertare l'osservanza dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1874, gli Istituti di emissione dovranno tenere in evidenza con apposite registrazioni il movimento dei loro biglietti. Da tali registrazioni risulterà, in ciascun giorno, la quantità dei biglietti che era in circolazione, quella dei biglietti presentati al cambio, o in altro modo rientrati, e quella dei biglietti rimessi in circolazione. Dalle situazioni decadarie risulterà chiaramente lo ammontare dei biglietti rimasti in circolazione distinti per tagli.

Art. 37. Qualora risulti un'eccedenza sul limite legale della cir-

colazione, il Ministero diffida l'Istituto affinchè nella decade ventura si trovi esattamente in regola. Ove non lo fosse, denunzia al tribunale la contravvenzione nel procedimento della multa, in somma eguale alla eccedenza riscontrata. Qualora queste eccedenze o si ripetessero o fossero in tale misura da dimostrare la poca volontà e diligenza di rimanere nei limiti prefissi, il Ministero intima all'Istituto che la contravvenzione nei casi successivi di eccedenza, sarà denunziata senza alcuna diffidazione nè ulteriore termine.

Art. 38. La disposizione dell'articolo precedente si applica altresì nel caso in cui venga accertato che il debito degli Istituti derivante da titoli, di che all'articolo 11 della legge, superi il triplo del numerario esistente in cassa in metallo o in biglietti consorziali. Si considera come faciente parte del numerario esistente in cassa anche la quota della riserva metallica immobilizzata.

Art. 39. Qualora uno o più Istituti facciano la domanda di elevazione del saggio dello sconto dovranno giustificarne i motivi.

Il Governo non partecipa ai benefizi della elevazione dello sconto.

Art. 40. L'aumento della circolazione a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1874 potrà essere concesso o contemporaneamente a tutti sei gli Istituti, se il Consorzio ne fa la domanda, o ad uno o più di essi qualora ne facciano domanda separata. Però in quest'ultimo caso dovrà sentirsi l'avviso motivato dal Consorzio.

Art. 41. La dimanda dev'essere rivolta al Ministero corredata del processo verbale della riunione del Consorzio e del Consiglio dell'Istituto richiedente, in cui la domanda stessa è stata deliberata. Si dovrà aggiungervi i documenti opportuni a dimostrare la straordinarietà e l'urgenza dei bisogni del commercio, indicare in quali luoghi siano maggiormente reclamati gli aiuti, provare che lo sconto è stato elevato in precedenza, e proporre alla approvazione la misura nella quale si debba elevarlo di nuovo contemporaneamente all'aumento di emissione. Si indicherà infine la proporzione complessiva in cui si chiede che l'aumento dell'emissione sia concesso, e il riparto fra i vari Istituti.

Art. 42. Ogni Istituto dovrà curare che la circolazione supplementare sia distribuita in giusta proporzione dei bisogni e della importanza commerciale delle varie piazze in cui l'Istituto opera. Deve quindi indicarsi nella domanda, di cui al precedente articolo, in quali luoghi siano maggiormente reclamati gli aiuti, di cui il commercio manifesta il bisogno.

Art. 43. Se la domanda è fatta dal Consorzio e se non vi è accordo fra gli Istituti circa la misura in cui debba aumentarsi la circolazione, la quota complessiva dell'aumento e il reparto di esso fra gli Istituti è determinata dal Governo. In ogni caso il Governo ha sempre facoltà, come di rifiutare, così di concedere solo parzialmente l'aumento domandato.

Art. 44. Scaduto il termine pel quale fu concessa l'autorizzazione di emettere un supplemento alla ordinaria circolazione, l'Amministrazione dell'Istituto deve chiudere e liquidare prontamente le operazioni effettuate colla eccedenza indicata. Il conto deve trasmettersi col mezzo del commissario governativo al Ministero per le eventuali sue osservazioni. Accertatasene la regolarità, gli utili netti derivanti dalle operazioni anzidette saranno versati nelle casse dello Stato.

Art. 45. Per utile netto s'intende tutto il prodotto delle somme emesse, detratta una quota di perdita e di spese d'amministrazione commisurata proporzionalmente colla entità generale delle perdite e spese nelle operazioni di sconto dell'Istituto in quel trimestre: sarà pure detratta una quota relativa al consumo dei biglietti durante la circolazione supplementare.

Art. 46. Ogni Istituto deve determinare e far noto pubblicamente, nei luoghi in cui esistano le sue sedi succursali e rappresentanze pel cambio, in quali ore si effettua presso le sue casse il cambio dei suoi biglietti coi biglietti consorziali. Il numero delle ore di ciascun giorno in cui ha luogo il cambio non può essere minore di quattro. Il cambio non avrà luogo nei giorni festivi.

Art. 47. Gli Istituti che deliberano di aprire nuove sedi, succursali o rappresentanze pel cambio in taluna provincia del Regno, debbono darne avviso al Ministero almeno 15 giorni prima che la nuova sede, succursale o rappresentanza incominci a funzionare.

Art. 48. La rappresentanza pel cambio non si potrà affidare se non ad un Istituto di credito o di risparmio, ovvero ad una Ditta di riconosciuta solidità alla quale il Governo non faccia obbiezioni.

Gl'Istituti potranno avere rappresentanze pel cambio anche per mezzo di una propria agenzia.

Art. 49. Un Istituto, prima di aprire una sua sede o succursale, è obbligato a depositare alla cancelleria del tribunale di commercio del luogo ove la istituisce, e a pubblicare, a forma dell'articolo 163 del Codice di commercio, i suoi statuti e regolamenti generali. Dove l'Istituto pone una semplice rappresentanza deve pure depositare alla cancelleria del tribunale di commercio l'atto costitutivo della medesima, e vi darà pubblicità insieme con tutte le parti dei suoi statuti e regolamenti che riguardano il cambio dei biglietti.

Art. 50. Il cambio in biglietti consorziali dei biglietti a corso legale che il direttore generale del Tesoro giudicherà eccedenti i bisogni del servizio a' sensi dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1874, sarà richiesto a seguito d'ordine del direttore medesimo dalla Tesoreria provinciale, e nella capitale del Regno anche dalla Tesoreria centrale, alla sede succursale o rappresentanza degli Istituti, alla cui circolazione appartengono i biglietti da cambiarsi.

Art. 51. In quelle provincie ove hanno corso legale biglietti di Banco od altri titoli equivalenti, emessi da un Istituto che non vi abbia uno stabilimento od una rappresentanza pel cambio, le Tesorerie, possedendo in cassa una quantità di detti biglietti superiore agli ordinari bisogni del servizio, ne riferiranno alle preposte Intendenze per gli ulteriori provvedimenti che sarà per prendere la Direzione generale del Tesoro.

Art. 52. Il cambio dei biglietti, di cui all'articolo 50, dovrà aver luogo ogni dieci giorni, e i biglietti dovranno essere presentati agl'Istituti nelle ore antimeridiane, perchè il cambio possa effettuarsi in giornata.

Art. 53. Quando però la somma da cambiarsi superasse per le sedi della Banca Nazionale del Regno e del Banco di Napoli due milioni, e per quelle degli altri Istituti un milione, il cambio per la somma eccedente potrà, sulla richiesta degli Istituti, essere differito al giorno dopo ed anche ad altri successivi, purchè in ciascun giorno non venga mai cambiata una somma minore di quella suindicata.

Per le succursali o rappresentanze il direttore generale del Tesoro accorderà loro, ove occorra, il tempo necessario pel trasporto.

Gli Istituti avranno facoltà di dare in cambio un assegno sulla loro sede centrale pagabile a vista in biglietti consorziali.

Art. 54. Per esigenze di servizio il cambio potrà avere luogo anche ad intervalli più brevi di quelli indicati al precedente articolo, con obbligo però alla Direzione generale del Tesoro o all'Intendente di finanza della provincia di dare all'Istituto il preavviso almeno di un giorno, pel caso che si tratti di somme che eccedano la metà di quelle indicate nell'articolo stesso.

Art. 55. Per l'anno in cui la Banca Romana, a termini dell'articolo 33 della legge 30 aprile 1874, conserva il diritto della limitazione del cambio, il Ministero, sentita la Banca, determinerà, secondo le circostanze, la somma giornaliera che dovrà cambiare.

Art. 56. L'inosservanza per parte di qualsiasi Istituto delle presenti disposizioni relative al cambio dei biglietti a corso legale cadrà sotto la sanzione dell'art. 31 della citata legge 30 aprile 1874.

PARTE V. — *Liberazione delle riserve metalliche e loro collocamento.*

Art. 57. Le riserve metalliche degli Istituti, per gli effetti della liberazione progressiva, statuita colla legge del 30 aprile 1874, sono accertate rispettivamente nelle somme seguenti:

Per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia . . L. 78,000,000
Pel Banco di Napoli . . . . » 20,000,000
Pel Banco di Sicilia . . . . » 12,000,000
Per la Banca Romana . . . . » 10,000,000
Per la Banca Toscana di Credito per le industrie ed il Commercio d'Italia . . . . » 5,000,000
Per la Banca Nazionale Toscana . . . . . » 3,698,496

Art. 58. La massa metallica posseduta dagli Istituti, e non soggetta al vincolo di immobilizzazione, sta interamente a loro libera disposizione.

Art. 59. Le riserve metalliche, di cui negli articoli precedenti, potranno essere svincolate, rispettivamente per ciascun Istituto, per la prima quota di un quarto del loro ammontare, non appena l'Istituto, adempiendo le prescrizioni del R. decreto 14 giugno 1874, n. 1942 (Serie 2ª), abbia restituito alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia la somma di biglietti dei quali divenne creditrice in esecuzione al disposto del decreto 1° maggio 1866.

Per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia questa liberazione della prima quota d'un quarto della riserva vincolata ha effetto senz'altro a datare dal giorno 8 giugno 1874.

Art. 60. Lo svincolo della seconda quota di un quarto delle riserve metalliche non può aver luogo prima del giorno 8 giugno 1875.

Lo svincolo della restante metà delle riserve stesse si effettua nel giorno in cui, a termini della legge 30 aprile 1874, cessa il corso legale dei biglietti degl'Istituti di emissione.

Art. 61. Delle operazioni di svincolo, eseguite nei termini suindicati, si fa constare mediante processo verbale, redatto alla presenza del commissario governativo e del direttore generale dell'Istituto.

Nel processo verbale dev'essere particolarmente indicato qual è l'ammontare del danaro che resta vincolato, distinguendo le valute d'oro da quelle d'argento.

Art. 62. Il saggio dello sconto per le cambiali pagabili in valuta metallica, anche acquistate o scontate col numerario non appartenente alla riserva liberata, è determinato dagl'Istituti, senz'alcun intervento del Ministero.

Art. 63. Delle suddette operazioni si darà conto nelle situazioni decadarie, cumulativamente alle altre fatte dagli Istituti con impiego di moneta metallica.

Ad ogni richiesta del Governo, e specialmente per gli effetti della ricostituzione delle riserve metalliche, dovranno gl'Istituti stessi separare i conti delle operazioni relative all'impiego delle riserve soggette a vincolo.

Art. 64. Alla sospensione dell'impiego delle riserve metalliche, quando sia ritenuta opportuna, si provvede con decreto firmato dal Ministro delle Finanze e da quello di Agricoltura, Industria, e Commercio.

La sospensione può aver luogo per tutto l'ammontare della riserva liberata o soltanto per una parte di essa.

Art. 65. La decretata sospensione produce l'effetto che il danaro esistente in cassa o proveniente dalle riserve liberate, come pure quello ricavato alla scadenza delle cambiali e dei titoli pagabili in valuta metallica, non può, nella proporzione stabilita dal decreto, essere nuovamente investito, ma deve rimanere intangibile nelle casse degli Istituti.

Art. 66. Se per ordine del Governo un Istituto dovrà sospendere l'impiego della sua massa metallica e ricostituire con essa la riserva, sarà provveduto con legge speciale ai modi coi quali l'Istituto stesso potrà fare il cambio dei propri biglietti.

Art. 67. Se il Parlamento fosse chiuso, potrà il Governo esigere dal Consorzio, alle condizioni indicate nell'articolo 2 della legge, la quantità necessaria di biglietti, e consegnarla all'Istituto che ne farà dimanda, contro pegno di altrettanta somma in metallo che sarà dall'Istituto versata nel Tesoro dello Stato. I detti biglietti non fanno parte del mutuo di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile.

Art. 68. Il decreto Regio che toglierà la sospensione dell'impiego delle masse metalliche, determinerà eziandio il tempo nel quale i detti biglietti dovranno essere riconsegnati al Tesoro verso restituzione contemporanea del pegno metallico.

I biglietti saranno immediatamente ritirati per essere conservati nella cassa del Consorzio e per servire pel baratto dei biglietti non più atti alla circolazione. Dell'operazione dovrà essere esteso processo verbale.

Art. 69. Le disposizioni precedenti si applicano a quella porzione di riserva metallica che per legge fosse già stata svincolata, e quindi non hanno effetto compiuto che dal giorno della cessazione del corso legale dei biglietti degli Istituti.

PARTE VI. — *Servizio di Cassa per conto dello Stato.*

Art. 70. Gli Istituti sono obbligati di provvedere e pagare senza corrispettivo, a seconda delle richieste che loro ne farà l'Amministrazione, nei luoghi in cui hanno una sede od una succursale, le somme fatte depositare presso altra sede o succursale per ordine della Direzione generale del Tesoro.

Art. 71. Il direttore generale del Tesoro, valendosi del mezzo indicato al precedente articolo, per far l'invio di fondi alle Tesorerie provinciali nelle città dove trovansi sedi, succursali o rappresentanze di più Istituti, avrà cura di distribuire l'operazione in maniera, che l'incarico della somministrazione gratuita dei valori versati in altra località sia equamente ripartito sui detti Istituti in correlazione coi rispettivi mezzi, e tenuto conto delle speciali circostanze di tempo e di luogo, nonchè dell'interesse pubblico e del commercio.

Preferibilmente però il direttore generale del Tesoro dovrà valersi di quell'Istituto che ha maggiore azione nel luogo dove devono farsi i pagamenti. Così per la spedizione di fondi alle Tesorerie delle provincie dell'Alta Italia, della Sardegna, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, le richieste si faranno di preferenza alla Banca Nazionale nel Regno; per le provincie toscane alla Banca Nazionale Toscana e alla Banca Toscana di Credito, per le napolitane al Banco di Napoli, e per quelle di Sicilia al Banco di Sicilia.

Art. 72. Per massima se il Tesoro deve fare il versamento in biglietti non consorziali, rivolgerà la richiesta per l'apprestamento della ugual somma in altra sede a quell'Istituto a cui appartengono i valori bancari che il Governo ha da depositare.

Ove manchi in qualche località una sede o succursale dell'Istituto cui appartengono i valori bancari che il Tesoro ha bisogno di versare, l'Istituto medesimo, sulla richiesta del direttore generale del Tesoro, sarà obbligato di provvedere al ritiro dei valori che verranno messi a sua disposizione, versando la somma corrispondente in altra Tesoreria, che gli verrà indicata nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 76.

Art. 73. Le somme versate saranno restituite, per regola generale, nel luogo del pagamento, nell'identica specie depositata, o in biglietti consortili.

Potrà però il Tesoro, a seconda delle circostanze di luogo e di tempo, ricevere altre specie di valori, aventi corso legale nel luogo di destinazione.

Art. 74. La somministrazione dei fondi dall'una all'altra Tesoreria, per mezzo degli Istituti di emissione e nei modi sopraindi-

cati, è fatta a tutto rischio e pericolo degli Istituti stessi che ne vengono incaricati. È data facoltà ai medesimi, nel caso che dovessero fare spedizioni di somme in servizio del Tesoro per istrade carrozzabili, di domandare la scorta di forza armata, mediante richiesta al prefetto per mezzo dell'intendente di Finanza.

La forza armata non avrà diritto per questo servizio ad alcuna indennità personale, ma soltanto al rimborso delle relative spese di trasporto, le quali saranno rifuse dal Tesoro agli Istituti sopra documentata domanda.

Art. 75. All'atto del versamento, l'Istituto dovrà rilasciare al tesoriere versante un assegno od altro titolo equivalente per la somma relativa intestato al tesoriere che deve ricevere i fondi nel luogo di destinazione. L'assegno o altro titolo sarà quitanzato dal tesoriere intestato; esso non è girabile.

Nel caso di smarrimento o di sottrazione dell'assegno, l'Istituto dovrà subito dare un duplicato, affinchè il pagamento non soffra ritardo. E ciò senza pregiudizio degli atti necessari per lo smarrimento, le cui spese verranno rimborsate dal Tesoro; questo resterà responsabile e terrà sollevato da ogni molestia l'Istituto.

Art. 76. Il tempo, entro cui gli Istituti dovranno fare alle Tesorerie di destinazione il pagamento delle somme presso di loro depositate dal Tesoro in altra località, sarà quello puramente necessario per l'esecuzione del materiale trasporto.

Quindi nelle località in comunicazione fra di loro colla ferrovia il pagamento dovrà essere fatto entro ventiquattr'ore dalla presentazione dell'assegno.

Se il trasporto dovesse percorrere un tratto di via carrozzabile o farsi per mare, il pagamento dell'assegno potrà essere differito pel tempo necessario, in riguardo alle circostanze speciali della viabilità e della sicurezza pubblica nelle località da percorrere.

Art. 77. Quando, per ragioni d'urgenza, occorresse di far pagare in qualche località una somma nel giorno stesso del versamento, e constasse che l'Istituto è provveduto al luogo di destinazione della somma necessaria, dietro richiesta speciale della Direzione generale del Tesoro, dovrà l'operazione essere ordinata in via telegrafica e l'Amministrazione richiedente rimborserà all'Istituto le spese del telegramma. In questo caso però tanto il versamento da parte del Tesoro, come il pagamento da parte dell'Istituto dovrà aver luogo in biglietti consorziali o in biglietti propri dell'Istituto a sua scelta.

Art. 78. Quando un Istituto per gravi motivi rifiutasse di eseguire la trasmissione richiesta dei fondi, secondo le norme indicate negli articoli precedenti, la medesima verrà eseguita per cura dell'Amministrazione secondo le discipline stabilite dal regolamento generale di contabilità e successive disposizioni, facendosi rimborsare dall'Istituto le spese incontrate.

PARTE VII. — *Operazioni vietate.*

Art. 79. Sono riguardati come impieghi diretti a norma dell'articolo 22 della legge:

a) L'acquisto per conto proprio di titoli di debito dello Stato, delle provincie e dei comuni, se non sono già sorteggiati e riscuotibili entro il termine consentito dai rispettivi statuti per la scadenza delle cambiali, di azioni ed obbligazioni, e la partecipazione qualsiasi in imprese di ogni genere;

b) Gli impieghi ipotecari, tranne per quella parte a cui sono autorizzati quelli fra gl'Istituti che fanno il credito fondiario, a tenore della legge 14 giugno 1866, e tranne quando si tratti di assicurare un credito bancario preesistente;

c) L'acquisto di beni immobili non necessari per la collocazione dei propri uffici ed oltre i limiti stabiliti negli statuti di ciascun Istituto.

Qualora l'Istituto, per tutela di un credito o per assicurarne la esigibilità, divenisse cessionario o aggiudicatario di un immobile, dovrà venderlo nel più breve termine possibile. Questo termine non dovrà oltrepassare due anni senza il consenso del Governo.

Art. 80. Dalla prescrizione sopradetta sono eccettuati:

1. Gl'investimenti del fondo di riserva o massa di rispetto di ciascun Istituto, o del fondo per le pensioni degl'impiegati;

2. Gl'investimenti in Buoni del Tesoro;

3. Gli impieghi fatti conforme gli statuti particolari di ciascun Istituto, o specialmente autorizzati per leggi o disposizioni governative, sino al loro esito;

4. Quegli impieghi pei quali gl'Istituti fossero formalmente autorizzati dal Governo a tenore dello articolo 22 della legge 30 aprile 1874.

Art. 81. È mantenuto e rimane in pieno vigore il divieto delle operazioni di ogni natura proibita da leggi o regolamenti precedenti, o dagli statuti speciali a ciascun Istituto.

Art. 82. È vietato agl'Istituti lo sconto di effetti che portino la firma d'impiegati degl'Istituti stessi.

PARTE VIII. — *Disposizioni generali.*

Art. 83. — Nulla è innovato per la Banca Nazionale nel Regno d'Italia, per la Banca Nazionale Toscana, per la Banca Toscana di Credito per l'Industria e il Commercio d'Italia e per la Banca Romana rispetto all'obbligo già loro imposto di rimborsare il Tesoro delle spese di vigilanza nelle somme qui appresso determinate:

Banca Nazionale nel Regno d'Italia lire cinquantamila.

Banca Nazionale Toscana lire seimila.

Banca Toscana di Credito per le Industrie e il Commercio d'Italia lire milleseicento.

Banca Romana lire seimila.

Il Banco di Napoli contribuirà dal 1° gennaio 1875 in poi, a titolo di rimborso al Tesoro delle spese suindicate, la somma annuale di lire sedicimila. Il Banco di Sicilia, per lo stesso titolo, contribuirà pure dal 1° gennaio 1875 in poi la somma annuale di lire quattromila.

Art. 84. La tassa imposta dall'art. 25 della legge si paga annualmente in due rate eguali e posticipate.

Dai redditi che l'Istituto denunzia per l'applicazione dell'imposta della ricchezza mobile esso può detrarre anche l'ammontare della imposta per tassa di circolazione.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri
M. MINGHETTI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
G. FINALI.

(*Seguono i Moduli* **A** *e* **B** *che saranno pubblicati nel numero di domani*).

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'articolo 23 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, e l'art. 16 del relativo regolamento,

Decreta:

L'esame pratico da prestarsi a' termini dell'articolo 22 della legge anzidetta dagli aspiranti alla carica di pretore od a quella di aggiunto giudiziario è prorogato per tutte le Corti d'appello del Regno al 1° luglio 1875.

Le Giunte speciali saranno formate il 1° di giugno, ed il termine alla presentazione delle domande di ammissione è fissato al 15 dello stesso mese di giugno.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1875.

Il Ministro: VIGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

PROSPETTO *delle rendite postali ottenutesi nel 4° trimestre* 1874 *in confronto con quelle verificatesi nel 4° trimestre* 1873

1873.

DISTINZIONE DELLE RENDITE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	MESI PRECEDENTI	TOTALE
Francobolli . . . . L.	1,527,126 02	1,474,740 89	1,747,220 84	4,749,087 75	12,990,440 34	17,739,528 09
Segnatasse . . . . »	120,898 67	116,257 49	120,256 14	357,412 30	1,087,918 73	1,445,331 03
Tasse per l'emissione dei vaglia »	156,068 60	193,449 53	249,736 49	599,254 62	1,559,437 55	2,158,692 17
Francatura dei giornali con bollo preventivo o con abbuonamento »	35,322 96	32,382 32	30,995 91	98,701 19	298,949 18	397,650 37
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere . . . . »	12,111 82	22,253 68	49,902 07	84,267 57	475,527 28	559,794 85
Proventi diversi . . . . »	11,668 43	19,776 38	139,025 63	170,470 44	339,984 10	510,454 54
Totale . . . L.	1,863,196 50	1,858,860 29	2,337,137 08	6,059,193 87	16,752,257 18	22,811,451 05 (*)

1874.

DISTINZIONE DELLE RENDITE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE	MESI PRECEDENTI	TOTALE
Francobolli . . . . L.	1,468,772 93	1,428,776 54	1,763,528 13	4,661,077 60	12,542,778 67	17,203,856 27
Cartoline . . . . »	78,262 60	75,262 30	112,291 30	265,816 20	695,453 70	961,269 90
Segnatasse . . . . »	112,616 36	103,277 54	107,889 70	323,783 60	1,041,752 52	1,365,536 12
Tasse per l'emissione dei vaglia »	195,108 54	184,983 95	229,923 03	610,015 52	1,699,709 41	2,309,724 93
Francatura dei giornali con bollo preventivo o con abbuonamento »	36,418 78	32,815 29	31,096 59	100,330 66	287,959 34	388,290 »
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere . . . . »	49,059 41	68,595 31	3,448 82	121,103 54	690,520 16	811,623 70
Proventi diversi . . . . »	12,461 64	21,969 66	83,479 86	117,911 16	208,795 75	326,706 91
Totale . . . L.	1,952,700 26	1,915,680 59	2,331,657 43	6,200,038 28	17,166,969 55	23,367,007 83
Differenza nel 1874 { in più . L.	89,503 76	56,820 30	»	140,844 41	414,712 37	555,556 78
Differenza nel 1874 { in meno . »	»	»	5,479 65	»	»	»

(*) In questa cifra sono comprese lire 408,483 12 accertate definitivamente nell'anno 1873 e riferibili al 1872, repartite come appresso:

Tasse per l'emissione dei vaglia	L.	116,650 60
Rimborsi dovuti dalle Amministrazioni estere . . .	»	166,349 40
Proventi diversi	»	125,483 12
	L.	408,483 12

Ciò stante la somma delle entrate riferibili alle competenze dell'anno 1873 sarebbe di . . . . . L. 22,402,967 93

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

In ordine al prescritto dell'articolo 143 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si notifica che dovendosi procedere alla restituzione del sottodescritto deposito ed allegandosi lo smarrimento del relativo certificato, resta diffidato chiunque possa avervi interesse che, dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale verrà ripetuta per tre volte ad intervalli di dieci giorni, sarà provveduto come di ragione e resterà di nessun valore il corrispondente titolo.

Deposito di lire 20 (venti) fatto da Stagnaro G. Batt. a cauzione per l'esercizio del molino denominato *Case Nuove*, situato nel comune di Casarza, come risulta dal certificato n. 8463.

Firenze, 18 febbraio 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

In ordine al prescritto dell'articolo 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che questa Amministrazione ha provveduto alla restituzione a chi di diritto dei depositi appresso notati, dichiarando divenute nulle e di nessun valore le polizze che li rappresentavano.

Deposito di lire 380 fatto da Galeani Francesco a cauzione qual percettore di Giardini, come risulta dalla polizza n. 25738.

Depositi della complessiva somma di lire 320 (trecentoventi) fatti da Marrè Giuseppe fu Antonio per cauzione quale esattore del Consorzio di Borzonasca, come risulta dalle due polizze numeri 15507 e 18829.

Firenze, 18 febbraio 1875.

Per il Direttore Capo di Divisione
FRASCAROLI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI BARI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 7 marzo 1875 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 8, nel comune di Monopoli, provincia di Bari, coll'aggio lordo medio annuale di lire 3511 05.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo art. 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Bari, addì 13 febbraio 1875.

Il Direttore Compartimentale
MARINUZZI.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA MILITARE

In relazione all'art. 22 del regolamento approvato con R. decreto 24 febbraio 1867, n. 3607, per l'Amministrazione della Cassa militare, si deduce a pubblica notizia, che essendo stato dichiarato lo smarrimento del sotto descritto mandato di pagamento, ove non siano state fatte opposizioni un mese dopo la pubblicazione del presente, sarà emesso il corrispondente duplicato, e resterà di nessun valore quello precedente.

Mandato n. 78 in data 16 gennaio 1875 per lire 600 intestato a Franceschini Raffaele per restituzione del deposito da esso fatto quale aspirante volontario.

Firenze, 23 febbraio 1875.

Visto: *L'Amministratore*
NOVELLI.

Per il Direttore Capo di Divisione
G. MENINI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Aveva preso consistenza in questi giorni a Berlino la voce, secondo la quale il principe Bismarck per motivi di salute si sarebbe ritirato dai pubblici affari, o almeno avrebbe ottenuto un lungo congedo. Si soggiungeva che gli succederebbe il principe Hohenlohe, ora ambasciatore della Germania a Parigi. Questa notizia fu smentita dall'agenzia *Havas* e da altri organi autorevoli. Ciò non di meno i giornali di Berlino fanno supporre che almeno si sta provvedendo al modo di diminuire pel principe cancelliere il peso degli affari che lo affatica. La *Koelnische Zeitung* dice che il principe non ha l'intenzione di ritirarsi affatto dalla vita pubblica. La *National Zeitung* non crede che il cancelliere voglia ritirarsi, mentre sussistono le difficoltà attuali; e così pure la stessa *Kreuz Zeitung*; quest'ultima non ammette che il principe Bismarck possa ritirarsi prima che abbia avuto un esito qualunque la lotta ch'egli ha impegnata; secondo la *Kreuz Zeitung*, il principe cancelliere prenderebbe soltanto un congedo illimitato.

Il signor Lasker, che è tra i capi del partito nazionale-liberale, cadde gravemente ammalato di febbre gastrica. Siccome egli è il presidente della Commissione per le riforme ora progettate, la sua malattia cagiona un grave imbarazzo che incaglia l'andamento dei lavori legislativi.

I giornali orleanisti di Parigi si rallegrano grandemente per il trionfo ottenuto dal signor Kerjegu nello scrutinio di ballottaggio avvenuto domenica scorsa nel dipartimento delle Coste del Nord per la nomina di un deputato all'assemblea nazionale. E a questa allegrezza partecipano anche i repubblicani sebbene il loro candidato, signor Foucher de Careil, non sia riuscito e sia rimasto in seconda linea. Quanto ai bonapartisti, il loro candidato, signor de Goyon, duca di Feltre, rimase notevolmente al disotto dei suoi competitori per il numero dei voti che ha ottenuto, e questa è la ragione massima delle compiacenze della stampa orleanista e repubblicana.

Il *Moniteur Universel* si adopera a giustificare il duca di Broglie che taluno accusa di contraddizione per il contegno conciliante che egli ha assunto riguardo ai diversi progetti relativi alla organizzazione del Senato.

L'alternativa che si impone a ciascun membro dell'Assemblea è questa, scrive il foglio succitato: o istituire una Ca-

mera alta su basi conservatrici e coll'etichetta repubblicana, dando così al maresciallo Mac-Mahon il mezzo di governare; o esporre la Francia ai rischi di uno scioglimento. Fra questi due partiti tutti i veri conservatori sapranno grado al duca di Broglie di non esitare e di non subordinare il vero interesse del paese ad una questione di forma, per quanto grandi sieno i sagrifizi imposti ai loro convincimenti e al loro amor proprio personale.

La sessione attuale delle Camere rumene segue un andamento assai più tranquillo del precedente. Non vi si sono più rinnovate quelle tornate burrascose che per lo passato erano anzi che no frequenti; e le varie proposte del governo riuscirono approvate con maggioranze sovente considerevoli. La prossimità delle elezioni generali non è certamente estranea a questo risultato, tanto più che i provvedimenti proposti dal governo giustificavano abbastanza la fiducia del Parlamento e del paese; tra le riforme operatesi per iniziativa del governo havvi quella che concerne l'ordinamento delle Corti di assise, il numero delle quali venne ridotto della metà, mentre la costituzione del giurì venne combinata in guisa che questo si trova circoscritto nei confini più stretti, rispetto alle condizioni di capacità, affinchè queste importanti e delicate funzioni non vengano più affidate se non a cittadini realmente idonei ad esercitarle.

Inoltre, le Camere rumene, dopo di avere votato un imprestito di 19 milioni per la liquidazione di vari debiti galleggianti, approvarono pure un complemento di emissione di titoli di rendita per la cifra di cinque milioni.

Scrivono da Washington 4 febbraio che annunzi particolari ricevuti dalla Nuova Orleans fanno considerare siccome sempre più probabile un compromesso pacifico tra i due partiti politici che aspirano alla amministrazione del governo dello Stato.

Gli ultimi telegrammi riferiscono che il luogotenente governatore Anthoine sarebbe disposto a rinunziare alle sue funzioni in favore del signor Penn eletto, or sono due anni, alla stessa carica, dal partito conservatore o democratico. Kellogg rimarrebbe governatore dello Stato, ma i cinque deputati democratici espulsi dalla Camera dei rappresentanti dalle forze federali il 4 dello scorso gennaio, riprenderebbero i loro seggi, per modo che nella Camera la maggioranza sarebbe di democratici, mentre il Senato conserverebbe la sua maggioranza repubblicana con un presidente democratico.

Anche gli impieghi pubblici dipendenti dal potere esecutivo verrebbero divisi fra i due partiti. Parecchi membri del comitato di inchiesta istituito dalla Camera dei rappresentanti del Congresso, caldeggiano scopertamente questa transazione che essi considerano siccome la migliore combinazione possibile. Tuttavia a Washington si comincia a credere che il Senato si rifiuterà ad accogliere il senatore negro Pinchback inviato al Congresso dalla legislatura della Luigiana e che il Congresso medesimo lascierà insoluta la questione della Luigiana.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 24. — L'Assemblea nazionale, dopo di avere approvato l'articolo 5° del progetto Wallon, che era stato rinviato alla Commissione, approvò con 448 voti contro 241 l'intero progetto Wallon e passò quindi a discutere in terza lettura il progetto relativo all'organizzazione dei pubblici poteri.

Pesth, 24. — Il barone Bela Wenckeim fu incaricato di formare il nuovo gabinetto. Egli continuerà a trattare col centro sinistro per la fusione.

Versailles, 24. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Discussione del progetto sulla organizzazione dei pubblici poteri. — Larochejacquelin, in nome dei realisti, dichiara che la repubblica è stata fatta contro l'impero e ricondurrà all'impero. Soggiunge che la monarchia legittima soltanto darebbe al paese la grandezza e la libertà.

L'articolo 1° è approvato senza opposizione.

L'articolo 2°, il quale dice che il presidente è nominato per sette anni ed è rieleggibile, è approvato con 433 voti contro 262.

Wallon presenta un articolo addizionale, nel quale è stabilito che il presidente della repubblica promulga le leggi alla vigilia della loro esecuzione, negozia e ratifica i trattati ed ha il diritto di grazia; che le amnistie non possono essere accordate che con una legge; che il presidente dispone della forza armata, nomina o revoca, dopo una deliberazione del Consiglio dei ministri, il presidente e i membri del Consiglio di Stato, presiede alle solennità nazionali e riceve e nomina gli ambasciatori.

Questo articolo è preso in considerazione; è rinviato alla Commissione e sarà discusso domani.

L'Assemblea respinge con 543 voti contro 43 un emendamento di Colombet, dell'estrema destra, recante che nessun membro delle famiglie che regnarono in Francia possa essere nominato presidente della repubblica.

L'Assemblea approva quindi gli articoli 3, 4 e 5 del progetto in discussione.

La seduta è levata.

Parigi, 24. — Un dispaccio di Nuova York assicura che gli insorti dell'isola di Cuba non fecero alcun progresso.

Berlino, 24. — La *Corrispondenza Provinciale*, parlando dell'enciclica del Papa, dice che essa è un eccitamento alle passioni rivoluzionarie. Il Papa, mettendo innanzi la propria persona ha confermato le parole di monsignor Meglia che « la Chiesa doveva appoggiarsi sulla rivoluzione » per la chiarezza che il Papa ha dato alle sue relazioni col governo prussiano. Il governo sa quale condotta gli è prescritta contro l'insolenza rivoluzionaria. Bisogna che i capi della Chiesa cattolica in Prussia sappiano chi è il sovrano. La questione della condotta dei governi relativamente all'elezione del Papa ha ora acquistato una maggiore importanza.

NOTIZIE DIVERSE

Reale Accademia di Santa Cecilia. — La presidenza della Commissione dirigente la R. Accademia di Santa Cecilia annunzia che nel giorno 27 cadente febbraio alle ore 3 pom. avrà luogo, nel locale governativo situato in via del Collegio Romano n. 216, l'assemblea generale nella quale, previa la distribuzione del nuovo statuto accademico, si tratteranno a forma del regolamento gli affari descritti nel seguente

Ordine del giorno:

1° Formazione del seggio presidenziale dell'assemblea, cioè nomina del presidente, del vicepresidente, di 10 consiglieri, del segretario, del vicesegretario e di tre scrutatori della sessione a termini dell'art. 53 dello statuto.

2° Lettura della relazione della Commissione dirigente sull'andamento dell'Accademia dall'epoca dell'ultima assemblea generale fino al presente.

3° Comunicazione dei nomi dei soci ammessi, dei rinunciatari e dei defunti durante la suddetta epoca.

4° Approvazione dei bilanci per gli anni 1872, 73 e 74.

5° Elezione delle cariche per la presidenza e direzione dell'Accademia a forma dell'articolo 21 dello statuto, cioè del presidente, di due vicepresidenti, del bibliotecario, di quattro censori e del segretario.

A tale effetto si distribuirà l'elenco di tutti i soci eleggibili.

6° Nomina della Commissione esaminatrice pel conferimento della qualità di socio di merito, a termini degli articoli 6, 10 e 46, lettera *C* dello statuto.

7° Nomina del *giurì* pel conferimento dei premi a termini degli articoli 67, 68 e 46, lett. *C* dello statuto.

8° Lettura e discussione delle modificazioni apportate al regolamento della Cassa di mutuo soccorso.

Necrologia. — Nella *Gazzetta di Genova* del 22 corrente si legge:

Un'illustre patrizia, la marchesa Luisa Negrone-Durazzo, mancava ai vivi sabato scorso alle 4 pom. Fu gentildonna benefica e religiosissima, e morì benedetta e compianta. Ella aveva fondato, accanto al suo palazzo, una scuola gratuita per l'infanzia, in cui faceva distribuire, oltre l'istruzione religiosa e civile, anche gli alimenti materiali, sotto la direzione delle Suore di carità. Concorse largamente alla costruzione della nuova chiesa dell'Immacolata, per la quale fece inoltre dipingere dal cav. Nicolò Barabino il pregevolissimo quadro del Rosario che oggi appunto dev'essere trasportato nella chiesa medesima. Alla sua munificenza si debbono pure i magnifici vetri colorati che si ammirano nella metropolitana.

La marchesa Durazzo-Negrone era madrina della principessa Vittoria della Cisterna.

Vini e spiriti in Inghilterra. — I rapporti ufficiali inglesi constatano che nel 1874 i vini esteri pagarono 3,361,175 franchi di diritti doganali, cioè franchi 746,900 di più che non l'anno precedente. Nello stesso anno 1874 gli spiriti indigeni fecero introitare al pubblico erario la bella somma di 290,987,550 franchi, vale a dire 22,250,475 franchi di più dell'anno prima. Gli spiriti esteri, che nel 1873 avevano fruttato 2,119,325 franchi, nel 1874 fruttarono 2,698,550 franchi di diritti doganali.

Centenario di Boieldieu. — Il *Journal Officiel* del 19 corrente annunzia che il Consiglio comunale di Rouen votò una somma di 25,000 franchi per la celebrazione del centenario di Boieldieu, che avrà luogo nei giorni 13 e 14 giugno. In tale occasione tutte le Società liriche della Francia saranno invitate ad un gran concorso musicale.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

LA STENOGRAFIA NEI TEMPI ANDATI

Un filologo tedesco del secolo decimottavo, Federico Kopp, fa risalire fino all'epoca del re David l'invenzione della stenografia, e basa la sua opinione su questo versetto del salmo 46: *Lingua mea calamus scribæ velociter scribentis* (La penna dello scriba è più veloce che non la lingua mia). A vero dire, scrive il *Bulletin Français*, noi non abbiamo troppa fiducia in queste induzioni tratte dal linguaggio della Sacra Scrittura o dei poeti perchè, in generale, esse sono più ingegnose che non vere, e, come avveniva una volta per gli oracoli, vi si rinviene sempre ciò che si desidera di trovarvi.

L'opinione che la stenografia fosse conosciuta dagli antichi Egiziani è ancora meno ammissibile. I geroglifici ed i segni ieratici dei quali servivansi i loro sacerdoti per trascrivere i libri sacri, invece di costituire una scrittura abbreviativa, per il loro numero ed i loro giri complicati, dovevano esigere un tempo considerevole. La stenografia, che è l'arte di scrivere così presto come si parla, deve procurare di semplicizzare quanto più può i segni rappresentativi delle parole di ogni idioma. D'altra parte poi è noto che, se i sacerdoti dei primi popoli orientali si servivano di una scrittura segreta, era unicamente per celare al volgo la loro scienza, e non già per acquistare una rapidità di scrittura che doveva essere loro del tutto inutile.

La stenografia nacque il giorno in cui si sentì il bisogno di raccogliere le lezioni orali dei filosofi, e di conservare, per trasmetterli ai posteri, i discorsi dei grandi oratori. Fu in Atene che questo bisogno dovette farsi sentire per la prima volta, in quella città prediletta del cielo, ove i governanti si adunavano a consiglio sulla pubblica piazza, ove gli affari di Stato si trattavano alla luce, ove ogni strada era una gazzetta ed ogni mercato una scuola. È perciò che noi, d'accordo con la storia, non esitiamo punto nell'affermare che la stenografia nacque nei giardini di Accademo. Era là che Socrate dava le sue lezioni dialogizzando con i suoi discepoli, e si sa pure che, sebbene egli parlasse di tutto, questo grande uomo non scrisse mai nulla. Diogene Laerzio racconta che, appunto allora, Senofonte, temendo che la dottrina del maestro potesse andare perduta, inventò una scrittura abbreviata e rapida, che nomò *semeiografia* (scrittura per segni), nella quale, dopo di lui, molti altri mostraronsi abilissimi. La biblioteca di Parigi possiede parecchi saggi dell'arte semeiografica greca, fra i quali v'ha pure una copia della rettorica di Ermogene.

Dalla Grecia, la semeiografia passò a Roma, ove fu esercitata da scribi detti *notarii*. Plutarco, nella *Vita di Catone d'Utica*, ci apprende che, il giorno in cui questi protestò sì energicamente contro i provvedimenti proposti da Cesare per atterrare Catilina, Cicerone aveva collocati in varii punti della sala del Senato dei scrivani " che avevano la mano celere, ed ai quali aveva insegnato a fare certe note ed abbreviazioni..... „ Quelle note erano le famose *Note tironiane*, che costituirono il primo corso d'insegnamento stenografico che si conosca, e dovevano il loro nome a *Tullio Tirone*, che, se non ne fu l'inventore, dev'essere stato il più celebre degli stenografi o *notarii* romani.

Era tale l'importanza che Cicerone attribuiva alla stenografia, e tanta l'utilità che traeva dai servigi del suo liberto Tirone, che questi eragli divenuto indispensabile, è che, un giorno che Tirone, lievemente indisposto, non potè uscire di casa, il grande oratore scrivevagli: — " Io avrei creduto, mio caro Tirone, potere più facilmente fare a meno dell'opera tua, ma ciò mi è veramente impossibile. Cura bene la tua salute, e convinciti che, per quanto importanti siano i servigi di cui debbo esserti riconoscente, il più segnalato di tutti i servigi che tu possa farmi è quello di star bene „.

Le note tironiane costituivano esse un sistema stenografico più o meno assomigliante ai sistemi odierni, fondato per

esempio sulla soppressione delle vocali mediane e la semplificazione delle consonanti, o non componevansi piuttosto di segni arbitrari ognuno dei quali corrispondeva ad un vocabolo della lingua latina? Tale si fu il quesito che venne discusso nei secoli decimosettimo e decimottavo, e che finora non fu peranco risolto. Molti dotti, ad incominciare dall'abate Tritème che, verso la metà del secolo decimosettimo, rimise in onore la stenografia, si sono occupati di esaminare attentamente le note tironiane, e tutti, quantunque attingessero alle stesse fonti, pubblicarono degli alfabeti tironiani differenti. Essi non vanno d'accordo se non rispetto ad una cinquantina di segni, e siccome si calcola che i segni delle note tironiane siano 13,000, parrebbe evidente che quei segni fossero proprio arbitrari.

Noi però non possiamo ammettere tale opinione perchè, se non assolutamente impossibile, ci pare difficilissimo che un uomo potesse tenere a mente un sì voluminoso vocabolario e servirsene a proposito. A ciò si aggiunge che noi sappiamo in modo certo che, sotto Augusto, l'arte di Tirone era insegnata a Roma in trecento scuole; che Mecenate e Tito erano stenografi abilissimi, e divertivansi a gareggiare di celerità con i notari più abili e svelti; che Plinio il vecchio e Plinio il giovane avevano al loro soldo molti stenografi; che San Gerolamo ne teneva dieci e Sant'Agostino otto. Questi grandi personaggi, che non avevano tempo da sprecare, ed i loro stenografi la cui coltura non doveva essere eccessiva, perchè la maggior parte di essi erano schiavi, come avrebbero potuto esercitare un'arte sì difficile e tanto complicata?

A dire il vero noi crediamo che alla stenografia tironiana sia avvenuto ciò che avviene tuttodì alla stenografia moderna. Dopo avere studiato nelle scuole le regole tironiane, ogni stenografo o notaro, mettendosi al lavoro, creò per uso proprio dei monogrammi o segni arbitrari, ed ebbe un carattere stenografico a sè. Da ciò provenne la molteplicità dei caratteri e segni che posero alla tortura i commentatori, e che impedì loro di trovare nelle note tironiane l'unità che credevano potervi scoprire.

Incoraggiata da Augusto, la stenografia ebbe una gran voga sotto il suo regno e quello dei suoi successori, e la sua voga andò crescendo grazie alla moda dei discorsi improvvisati e delle pubbliche letture. In progresso di tempo l'arte stenografica fu perfezionata da Persanio, da Aquila, e più specialmente da Seneca il retore. Ma, al pari delle altre arti dell'antica Roma, la stenografia si ecclissò con la decadenza delle lettere e la perdita della libertà; e, dal Senato e dal Foro, ov'era diventata inutile, passò nei templi dei cristiani.

San Cipriano, si dice, aggiunse alle note tironiane 8000 vocaboli. Noi abbiamo già detto ciò che pensiamo in proposito; ma ciò che è vero si è che San Cipriano modificò profondamente il metodo stenografico di Tirone per appropriarlo al linguaggio mistico dei cristiani, e che è a questa scrittura abbreviata che noi andiamo debitori degli *Atti dei Martiri*, dei *Discorsi* di Origène, e delle *Opere* di S. Girolamo, di Sant' Agostino e di S. Giovanni Grisostomo. La stenografia divise gloriosamente le persecuzioni di cui furono vittime i cristiani, e non v'ha dubbio che, cercando bene, si troverebbe agevolmente nel martirologio un santo patrono per gli stenografi odierni. Nel medio evo la stenografia trovò dei persecutori ancora più terribili nella superstizione e l'ignoranza. Evidentemente, un arte che permetteva di scrivere con la stessa celerità con la quale si parla, non poteva essere che un'arte infernale, e più di un povero scriba pagò con la vita l'imperdonabile delitto di essere meno ignorante degli altri. Perciò la professione di stenografo, che aveva resistito alle persecuzioni del paganesimo inferocito, si spense del tutto nelle fiamme dei roghi del secolo undecimo.

Che la stenografia non fosse poi un'arte esclusivamente monastica, e che al medio evo esistessero degli stenografi borghesi lo prova il fatto che, nel 1747, don Carpentier scuoprì *I Capitolari* di Luigi il Semplice, scritti in caratteri tironiani.

Un documento curiosissimo, che dimostra come, nei secoli che succedettero all'undecimo, non si era peranco dimenticata del tutto la stenografia, è quello che cita Onesimo Leroy nel suo libro intitolato: *Epoche della storia di Francia in rapporto con il teatro francese.* È un lavoro scenico che partecipa del mistero, della commedia e del dramma, e che contiene la seguente storiella satirica:

« Satana potè penetrare in una chiesa e si avvicinò a due comari che, invece di pregare Iddio, si raccontavano a vicenda gli affari degli altri e dicevano male del prossimo. Il diavolo trasse fuori dalla sua tasca un lungo rotolo di pergamena, e si accinse a stenografare i loro discorsi; ma le due comari parlavano tanto e con tanta celerità che Satana, quantunque fosse diavolo, non potè scrivere tutto ciò che andavano dicendo, e che, rinunziando ad una impresa, più che ardua impossibile affatto, se la diè a gambe ».

BORSA DI PARIGI — 24 *febbraio.*

	23	24
Rendita francese 3 0[0	64 60	64 70
Id. id. 5 0[0	101 97	102 12
Banca di Francia	3880 —	— —
Rendita italiana 5 0[0	69 37	69 60
Id. id. 5 0[0	— —	— —
Ferrovie Lombarde	298 —	300 —
Obbligazioni Tabacchi	— —	— —
Ferrovie Vittorio Emanuele (1863)	210 —	210 —
Ferrovie Romane	81 25	80 —
Obbligazioni Lombarde (God. genn. 1875)	247 —	248 —
Obbligazioni Romane	209 —	208 —
Azioni Tabacchi	— —	— —
Cambio sopra Londra, a vista	25 16 1[2	25 17
Cambio sull' Italia	8 1[2	8 1[2
Consolidati inglesi	93 1[8	93 1[16

BORSA DI FIRENZE — 24 *febbraio.*

	23		24	
Rend. it. 5 0[0 (God. 1° lugl. 1875)	74 05	nominale	73 60	nominale
Napoleoni d'oro	21 96	contanti	21 91	contanti
Londra 3 mesi	27 33	»	27 35	»
Francia, a vista	109 25	»	109 30	»
Prestito Nazionale	64 50	nominale	— —	
Azione Tabacchi	834 —	»	834 —	nominale
Azioni Banca Naz. (nuove)	1908 —	»	1895 —	»
Ferrovie Meridionali	371 —	nominale	368 —	»
Obbligazioni Meridionali	226 —	»	226 —	»
Banca Toscana	1530 —	»	1542 1[2	fine mese
Credito Mobiliare	749 1[2	fine mese	746 1[2	»
Banca Italo-Germanica	256 —	nominale	256 —	nominale
Banca Generale	— —		— —	

Incerta.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 24 febbraio 1875 (ore 16 55).

Neve in Piemonte, in Liguria, Toscana e nelle Marche. Cielo generalmente coperto altrove. Venti freschi o forti di nord sull'alto Adriatico, in Liguria, in Toscana e a Capo Spartivento; deboli e vari altrove. Mare grosso a Livorno, agitato a Rimini, a Capri, a Capo Spartivento e a Messina, quivi scirocco forte. Barometro abbassato fino di 5 mm. tranne all'estremo sud della penisola, ed est in Sicilia ove è quasi stazionario, neve a Firenze; fino da stamattina la temperatura minima è stata di 4 gradi sotto zero a Moncalieri e a Camerino e 5,5 a Urbino. Stamane alle 7 il termometro segnava 18 gradi sotto zero a Praga e 15,50 a Leopoli e a Vienna. I venti delle regioni nord aumenteranno di forza e renderanno il mare assai agitato; tempo vario al cattivo.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 24 febbraio 1875.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro	755,7	754,7	752,5	751,3
Termomet. esterno (centigrado)	4,5	11,2	13,3	10,3
Umidità relativa	63	59	58	61
Umidità assoluta	4,34	5,87	6,53	5,73
Anemoscopio	N. 11	E. 9	E. SE. 8	E. 7
Stato del cielo	1. quasi coperto	1. cirro-cumuli	6. cirro-cumuli	0. coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 13,4 C. = 10,7 R. ‖ Minimo = 3,4 C. = 2,7 R.

Questa mattina, 25 febbraio, il barometro è basso assai.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 25 febbraio 1875.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1875	—	—	74 10	74 —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	1° luglio 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Fondiaria Banco di S. Spirito	1° ottobre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	425 —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1° trimestre 1875	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati Emissione 1860-64	1° ottobre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	78 30
Prestito Romano, Blount	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	77 35
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1874	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	76 50
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1874	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° gennaio 1875	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1290
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	469 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	—	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Industriale e Commerciale	1° luglio 1874	250 —	175 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Tabacchi	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	1° ottobre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Rom. per l'illum. a Gas	2° semestre 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	480 —
Gas di Civitavecchia	1° gennaio 1874	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	108 15	108 —	— —
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	27 30	27 28	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi	— —	21 93	21 91	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

Osservazioni

Prezzi fatti:

5 0/0 — 76 20 cont.; 76 30, 32 1/2, 37 1/2 fine.

Francia 108 15.

Oro 21 92.

Il Deputato di Borsa: B. Tanlongo. | Il Sindaco: A. Pieri.

DICHIARAZIONE D'ASSENZA.
(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dal secondo capoverso dell'art. 23 del Codice civile italiano si deduce a notizia del pubblico, che Saredi Giovanna maritata con Ravina Fortunato, residente a Levice, ebbe ad ottenere dal tribunale civile e correzionale del circondario d'Alba provvedimento in data 20 corrente mese col quale furono prima ed avanti ogni cosa prescritte informazioni sull'assenza del Fortunato Ravina con delegazione per gli atti relativi al signor pretore del mandamento di Cortemiglia.

Alba, il 21 gennaio 1875.

349 ANGELO BARETTA proc. capo.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del R. tribunale civile e correzionale di Verona avvisa tutti i creditori verso il concorso Carlo Sega e sua ditta Giulio Cesare Sega di Verona, i cui crediti sono stati verificati e confermati con giuramento, od ammessi provvisoriamente, che sono convocati presso il giudice delegato Celso Ferrari nel luogo di sua residenza in questo tribunale nel giorno 7 maggio 1875 alle ore 10 antim. per deliberare sulla formazione del concordato, con avvertenza che ove in frattempo potesse venir attivato contro il Carlo Sega procedimento penale per bancarotta fraudolenta s'intendano convocati per decidere se si riservano di deliberare sopra un concordato nel caso di sentenza assolutoria, art. 621 Codice di commercio.

Nel caso non verrà assentito un concordato nè una sospensione alla decisione, i creditori saranno di diritto in istato di unione e sentiti su quanto contempla il Codice di commercio sezione 3ª, art. 642 e seg., nonchè l'art. 683.

I creditori che comparissero a mezzo di mandatario dovranno impartire nel relativo mandato le occorrenti facoltà tanto rispetto al concordato che allo stato di unione 646 e seg. 683. Cita pure l'oberato Carlo Sega assente di ignota dimora a comparire davanti il giudice delegato nel giorno ed ora suddetta, avvertito che dovrà comparire personalmente e non potrà farsi rappresentare che per motivi riconosciuti giusti dal giudice delegato, 616 cap.

Il Sega è citato anche a comparire per esser sentito sulle transazioni che l'unione od i sindaci proponessero di fare e sull'alienazione in massa di tutta o parte della rimanente sostanza oberata ove l'unione trovasse di provocare dal tribunale l'autorizzazione ad un tal procedimento.

Verona, 19 febbraio 1875.

762 VERONESE canc.

DISPOSITIVO
dell'ordinanza del Tribunale.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio in seguito del rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico di intestare al signor Orazio Galluppi fu Vincenzo le lire ottocentonovanta di rendita annua comprese nel certificato del Debito Pubblico al cinque per cento sotto al num. 30005/212945 a favore di Pelliccia Elisabetta fu Orazio. Ordina del pari alla Direzione suddetta che tramuti in rendita al latore al cinque per cento l'altro certificato del Debito Pubblico segnato sotto il num. 36279/219219 a favore parimenti della detta Pelliccia Elisabetta fu Orazio e ne consegni lire quarantacinque di rendita a Pasquale Galluppi fu Vincenzo, e le rimanenti lire quarantacinque di rendita le consegni a Teofilo Galluppi fu Vincenzo.

Deliberato così nella camera di consiglio della terza sezione del tribunale civile e correzionale di Napoli, sito nel locale di Castelcapuano il dì cinque febbraio 1875 dai signori march. Carlo Brancia vicepresidente e giudici Emmanuele Mascolo e Pasquale De Angelis.

Per copia conforme — Il procuratore legale

792 FRANCESCO TORALDO GRIMALDI.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale del Tesoro

Conformemente al disposto dell'art. 578 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio dello Stato e per la Contabilità generale approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, nº 5852, in esecuzione della legge 22 aprile 1869, numero 5026,

Si notifica che il signor Spinedi Cesare ha dichiarato di avere smarrito gli infradescritti Buoni del Tesoro all'ordine, ed ha fatto istanza perchè, previe le formalità prescritte dalle leggi, sia a suo tempo disposto il rimborso in suo favore del capitale e dei frutti portati dagli stessi Buoni.

Si avverte chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi mesi sei dopo la presente pubblicazione senza che venga presentata opposizione a questo Ministero, si procederà al rilascio del decreto voluto dall'art. 583 del suddetto regolamento, col quale verrà ordinato il pagamento.

Descrizione dei Buoni.

Serie	Num.	DATA	SOMMA Capitale	SOMMA Interesse	NOME E COGNOME della persona in di cui capo furono girati i Buoni	DATA della scadenza	TESORERIA dalla quale deve essere effettuato il pagamento
A	5707	21 ag. 1874	500	21 70	Spinedi Cesare	25 sett. 1875	Como
C	7201	Id.	2000	86 80	Id.	Id.	Id.

Roma, addì 6 febbraio 1875.

688 *Il Direttore Generale:* P. SCOTTI.

MUNICIPIO DI MONTECATINI

AVVISO DI CONCORSO

Il sindaco della comunità di Montecatini Val di Nievole rende pubblicamente noto come in adempimento della deliberazione consigliare 3 febbraio 1875, n. 183, debitamente approvata, viene aperto il concorso alla condotta medico-chirurgica nel villaggio della Pieve a Nievole in questo comune, alla quale vanno uniti l'annuo stipendio di lire 1058 40 e gli oneri ed obblighi seguenti:

1º Residenza nel villaggio della Pieve a Nievole;

2º Tutta cura gratuita agli abitanti del villaggio medesimo;

3º Due visite *gratis* agli abitanti della campagna e cura della Pieve a Nievole dai quali per ciascun'altra avrà diritto di esigere cent. 84;

4º Dovrà supplire agli altri medici chirurghi condotti del comune in caso di malattia o breve assenza;

5º Volendosi assentare dal villaggio di sua residenza per giorni tre riporterà il consenso del sindaco, al di là quello della Giunta municipale, quando l'assenza superi giorni dieci, quello del Consiglio ed in questo ultimo caso dovrà farsi rappresentare da altro medico-chirurgo da approvarsi dal Consiglio e che non sia fra i condotti del comune;

6º Non potrà variare la sua residenza nè trasferirla in altra località della cura della Pieve a Nievole;

7º Dovrà prestarsi gratuitamente a quanto potrà occorrere alla Commissione municipale di sanità;

8º In caso di renunzia dovrà darne avviso all'autorità municipale almeno due mesi prima per il rimpiazzo della condotta.

Che però tutti coloro ai quali piacesse concorrere a tale impiego invieranno franca di posta entro il 31 marzo 1875 a questa residenza comunale la loro istanza in carta da bollo corredata della matricola medica-chirurgica e di tutti quei titoli che reputeranno di loro vantaggio.

Dal Municipio di Montecatini, li 20 febbraio 1875.

803 *Il Sindaco:* L. LIVI.

FALLIMENTO
di **Francesco Defedericis,** *negoziante di libreria, cartoleria ed oggetti di devozione.*

Il signor giudice delegato agli atti del fallimento suddetto con sua ordinanza in data d'oggi ha convocato i creditori di detto fallimento, i crediti dei quali sono stati verificati e confermati con giuramento, pel 2 marzo prossimo venturo, alle ore dieci antimeridiane, nel qual giorno compariranno nella camera di consiglio del tribunale di commercio di Roma all'effetto di deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 22 febbraio 1875.

782 Il vicecanc.: ERMANNO PASTI.

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi
di Firenze.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie 3ª, segnato di n. 146805, per la somma di L. 300, a favore di Piccini Santi.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 16 febbraio 1875. 674

R. Tribunale civile di Roma.
(2ª *pubblicazione*)

Si previene il pubblico che alla udienza del giorno 30 marzo prossimo venturo innanzi il tribunale civile di Roma, 1ª sezione, si procederà all'incanto del seguente stabile, la cui vendita venne autorizzata sull'instanza dell'Università Romana a pregiudizi di Pietro Grütter e dei sindaci definitivi del fallimento della ditta Gulmanelli Grütter e C.i

Stabile a subastarsi:

Terreno ed orto con tre fabbricati entrostanti, posti in Roma sulla piazzetta del Ponte Milvio, fuori Porta Flaminia ai numeri di mappa 157 e 285, confinante col piazzale del Ponte Milvio e con la via del Prato, con il Prato della Farnesina e con Piacentini;

Questo terreno, orto e fabbricati sono generalmente conosciuti sotto la denominazione di Trattoria di Ponte Molle.

L'incanto si aprirà sul prezzo di perizia di lire 61,558 50, e dovranno osservarsi tutte le condizioni di cui nel relativo bando.

Roma, 21 febbraio 1875.

750 Dott. A. SCAFARRO proc.

NOTA.
(3ª *pubblicazione*)

Brussasca Petronilla fu Francesco, residente a Gabiano, ammessa al gratuito patrocinio per decreto 21 aprile 1872 della Commissione costituita presso il tribunale civile di Casale Monferrato, ha promossa instanza di dichiarazione d'assenza del di lei marito Giuseppe Garello fu Pietro, dello stesso luogo, davanti il lodato tribunale di Casale.

Questo con suo decreto 30 aprile 1872 delegò al signor pretore di Gabiano di assumere le necessarie informazioni.

Ciò si rende pubblico in obbedienza al prescritto dall'art. 23 del Codice civile.

Casale Monferrato, li 15 gennaio 1875.

367 DELL'AGLIO proc. officioso.

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO
per dichiarazione di assenza.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Borgotaro con provvedimento 12 febbraio del corrente anno 1875, dato ad istanza di Zazzali Angelo, di Romezzano, rappresentato dal sottoscritto, ha dichiarato ammissibile la domanda di dichiarazione di assenza di Zazzali Pietro di Angelo, d'anni trentuno, nativo di Romezzano, il quale sino dal 1859 partiva per l'America senza avere costituito procuratore e senza avere più dato sue notizie.

Ha pure ordinato siano assunte informazioni, delegando a tal uopo il pretore del mandamento di Bedonia.

Chiunque pertanto abbia notizie del nominato Zazzali Pietro le partecipi all'uffizio della pretura di Bedonia.

Borgotaro, 19 febbraio 1875.

801 AVV. MARTINI.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Sala Consilina con deliberazione in camera di consiglio 28 luglio 1874, nel ritenere che i signori Gabriele, Nicola, Maria Giuseppa, Filomena e Maddalena Cucolo, di Sala Consilina, erano gli unici eredi del fu Felice Cucolo, li autorizzava ad esigere libere ed esplicite dalla Cassa de' depositi e prestiti le somme, l'una di lire 438 56, dipendenti dalla polizza n. 24297, per occupazione di terreno stradale, e l'altra di lire 19 44, dipendenti dal certificato n. 20620, per essere di bonificamento dovute al defunto.

Si fa questa inserzione per gli effetti di cui all'articolo 111 decreto 8 ottobre 1870, che approva il regolamento per detta Cassa. — G. 121 - 3 - 23 — Avvocato Giovambattista Curto.

Per copia conforme

780 GABRIELE CUCOLO.

N. 1200.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREFETTURA DI FERRARA

Impresa pei lavori di rialzo dell'arginatura destra del Po dalla Coronella Riminalda a quella inferiore di Vallunga, esclusa la Coronella di Capo d'Argine e il froldo Caselle. Lunghezza metri 13,263 35.

Avviso.

Alle ore 11 antimeridiane del giorno 3 veniente marzo si procederà in quest'uffizio all'appalto dell'impresa summenzionata in base al piano di esecuzione del dì 10 novembre 1873, compilato dall'Uffizio tecnico governativo di questa provincia, approvato con dispaccio del Ministero dei Lavori Pubblici del dì 19 corrente, nº 8567-1663, il quale piano è visibile in questa segreteria ogni giorno nelle ore d'uffizio.

Avvertenze.

L'impresa ascende alla somma di L. 66,030 00, e dovrà essere ultimata nel termine di giorni 150 da quello della consegna.

L'incanto seguirà ad estinzione di candela vergine e si terrà colle formalità prescritte dal regolamento approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, numero 5852, nè si farà luogo a deliberamento se non saranno almeno due i concorrenti all'asta.

Le offerte saranno formulate in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto nella proporzione che verrà determinata all'atto dell'incanto.

Gli aspiranti dovranno giustificare la loro idoneità colla produzione di un certificato di data non anteriore di sei mesi, spedito da un ingegnere del Genio civile, e dovranno esibire altresì un certificato di moralità di data recente, rilasciato dall'Autorità del luogo ove essi hanno domicilio.

Per essere ammessi all'incanto gli aspiranti stessi dovranno fare il deposito di L. 2500 in numerario od in biglietti della Banca Nazionale, come cauzione provvisoria a garanzia dell'asta.

Il termine dei fatali per la diminuzione del ventesimo scadrà al mezzodì del giorno 10 venturo marzo.

Le spese tutte relative alla presente asta, di contratto, registro, copie, ecc., sono a carico del deliberatario.

Ferrara, 23 febbraio 1875.

Per detto Uffizio
Il Segretario Delegato: G. BORGONZONI.

805

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

AVVISO D'ASTA per unico incanto e definitivo deliberamento.

Essendo stato presentato in tempo utile a questa prefettura un partito di diminuzione del ventesimo al prezzo di lire 32,800, al quale, giusta verbale in data del 28 gennaio, fu deliberato l'appalto del servizio di trasporto delle corrispondenze postali con carrozze tra Leonforte, stazione ferroviaria, e Catania,

Si deduce a pubblica notizia che alle ore 12 meridiane del giorno 18 marzo p. v. si procederà in questa prefettura, nel solito locale destinato agl'incanti avanti il signor prefetto od un suo delegato, all'estinzione della terza ed ultima candela vergine, ad un solo ed unico incanto e definitivo deliberamento, qualunque sia il numero delle offerte per l'appalto anzidetto, e s'invita perciò chiunque aspiri allo stesso di comparire ove sopra nel giorno ed ora suindicati, per ivi fare i suoi partiti in diminuzione della somma di lire 31,160, a cui fu ridotto il prezzo di detto appalto col surriferito partito di diminuzione del ventesimo.

L'impresa resta vincolata alla osservanza dei capitoli d'oneri in data del 16 dicembre 1874, visibili presso la prefettura dalle ore 9 antimeridiane alle ore 4 pomeridiane d'ogni giorno.

L'appalto avrà principio dal 1º luglio 1875 e durerà a tutto giugno 1881.

I pagamenti dell'annuo corrispettivo nella somma che risulterà dall'aggiudicazione saranno fatti dall'Amministrazione a mesi posticipati.

Saranno ammesse a far partito agl'incanti le persone soltanto di notoria solventezza pratiche di questo genere di servizi, e come tali riconosciute dal presidente dell'asta, e che abbiano depositato il decimo sul prezzo del primo manifesto d'asta in lire 33,700, che sarebbe lire 3370.

A guarentigia dell'adempimento dell'assunta obbligazione, l'appaltatore dovrà all'atto della stipulazione del contratto prestare la cauzione nella somma di lire 8500 o in numerario o in cartelle del Debito Pubblico a termine del capitolato d'oneri.

Non stipulando il contratto entro il termine che avrà stabilito l'Amministrazione, il deliberatario incorrerà di pieno diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre al risarcimento d'ogni danno interesse e spese.

Le spese tutte inerenti all'asta, non che quelle di registro e le altre di qualsiasi natura inerenti al contratto sono a carico dell'appaltatore.

Catania, 14 febbraio 1875.

Per la R. Prefettura
Il Segretario: G. Avv. RONSISVALLE.

R. PREFETTURA DELLA PROV. DI MESSINA

AVVISO D'ASTA.

In seguito all'accettazione di una offerta di diminuzione superiore al ventesimo sul prezzo di lire 45,400, ammontare del deliberamento, pronunciato il 1º febbraio corrente, si previene il pubblico che alle ore 10 antim. del giorno di sabato 13 marzo 1875, nella solita sala degli incanti in questa Regia prefettura, innanti il sig. prefetto, o chi per esso, si procederà allo

Appalto pel trasporto giornaliero della corrispondenza postale tra Messina e la stazione ferroviaria di Cerda con carrozza, per anni sei da cominciare dal 1º luglio 1875 *a tutto giugno* 1881.

L'asta avrà luogo col sistema dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento sul prezzo di accollo in lire 43,149 15, a cui travasi ridotto dietro i fatti ribassi.

I concorrenti all'asta, per esservi ammessi, dovranno presentare:

1. Un certificato rilasciato da non oltre sei mesi dal sig. sindaco del comune dove essi concorrenti sono domiciliati; dal quale risulti la loro notoria solventezza, e che siano pratici del sopraddetto servizio.

2. Un deposito provvisorio, a guarentigia dell'asta, del decimo del prezzo di accollo in moneta metallica, o in biglietti di Banca aventi corso legale, o in rendita pubblica al portatore valutata al prezzo corrente in Borsa.

Non sarà tenuto conto delle offerte condizionate o per persone da nominarsi.

Le offerte dovranno essere scritte su carta bollata da una lira, e presentate a questa prefettura, o a quella di Palermo.

L'appalto sarà deliberato, a pluralità di offerte, a favore del migliore oblatore.

Le condizioni del servizio si rilevano dal relativo capitolato d'appalto in data del 16 dicembre 1874, visibile presso questa prefettura e quella di Palermo.

La cauzione definitiva dell'appalto è stabilita in lire 11,500 in numerario od in biglietti di Banca accettati dalle casse dello Stato, od in rendita pubblica al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il contratto sarà stipulato entro giorni quindici successivi a quello del definitivo deliberamento dello appalto, e non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo l'approvazione Ministeriale.

L'appaltatore dovrà eleggere nel contratto il suo domicilio legale in Messina.

Tutte le spese inerenti agli incanti, al contratto ed allo appalto andranno a carico dello appaltatore.

Messina, 18 febbraio 1875.

744 *Il Segretario:* N. RAFFA.

COMUNITÀ DI GAVORRANO

Si fa noto che verificatasi l'offerta del vigesimo (fatali) sul prezzo di provvisoria aggiudicazione dei lavori di sistemazione della strada obbligatoria delle Collacchie, di che negli avvisi pubblicati nei numeri 14 (Supplemento) e 35 di questa *Gazzetta Ufficiale* anno corrente, nella mattina del dì 6 marzo prossimo futuro, a ore 10, dinanzi il sottoscritto sindaco o suo legale rappresentante, nel palazzo del municipio in Gavorrano, si procederà a nuovo incanto, a termini abbreviati, dei lavori medesimi, sul prezzo ridotto di L. 47,629 29, per aggiudicarsi definitivamente al migliore e minore offerente. — Ricorrono all'uopo tutte le condizioni espresse nel primo degli accennati avvisi, ed in mancanza di oblatori l'appalto verrà definitivamente aggiudicato a colui che ha presentata l'offerta suddetta.

Gavorrano, lì 24 febbraio 1875.

Il Sindaco: L. FULIGNI.

810 *Il Segretario:* G. B. MARRINI.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 1875.

735

	NUMERO dei versamenti	NUMERO dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	673	612	178,693 12	122,459 53
Depositi diversi	49	140	166,335 96	115,667 54
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	31,796 52	526 52
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	36,356 07	4,000 »
Associazione Italiana per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme			413,181 67	242,653 59

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nel comune di Bardonecchia, n. 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dallo spaccio all'ingrosso in Oulx, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima, da esercitarsi nella località suaccennata.

Il reddito della suddetta rivendita riguardo ai tabacchi è calcolato in lire seicento circa.

L'esercizio sarà conferito a norma del Regio decreto 2 settembre 1871, numero 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi cinquanta, corredata dai certificati di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti comprovanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno anche esibire il decreto dal quale emerga l'ammontare della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 15 entrante marzo.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state esibite in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Torino, addì 15 febbraio 1875.

682 *Il 1° Segretario:* BALDOVINO ROMUALDO.

(2ª *pubblicazione*)

BANCA DI PINEROLO

Gli azionisti della Banca di Pinerolo sono convocati in adunanza generale pel giorno 7 marzo prossimo, alle ore 2 pomeridiane, in Pinerolo, nella sede della Società, piazza San Donato.

Le azioni dovranno essere depositate non più tardi del giorno primo marzo prossimo presso la sede della Società, od in Torino presso li signori fratelli Beltramo, via Provvidenza, n° 16.

Ordine del giorno:

1° Relazione del presidente del Consiglio d'amministrazione sull'andamento della Banca.

2° Relazione dei censori.

3° Approvazione del rendiconto al 31 dicembre 1874.

4° Approvazione della formola legale pei conti correnti garantiti d'ipoteca a tenore della nuova modificazione allo statuto.

5° Convalidazione dei membri del Consiglio d'amministrazione nominati dal Consiglio in surrogazione dei dimissionari.

6° Nomina di n° 5 consiglieri in surrogazione a quelli scadenti d'ufficio, e di due censori.

614

INTENDENZA DI FINANZA DI CASERTA

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa, situata nel comune di Acerra, al n. 1, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dal magazzino di Afragola, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	8,579 75
„ ai sali	„	8,560 „
E quindi in complesso	L.	17,139 75

L'esercizio sarà conferito a norma del Reale decreto 2 settembre 1871, numero 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi cinquanta, corredata dal certificato di buona condotta, dagli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione da cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 20 marzo p. v.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Caserta, li 15 febbraio 1875.

[illegible] L'Intendente: DE CESARE.

AMMINISTRAZIONE PROV. DELL'UMBRIA

Appalto dei lavori per la costruzione del tratto della strada Casciana per Monteleone, dal ponte delle Ferriere al villaggio di Ruscio, lungo metri 2078 61.

N. 124.

AVVISO D'ASTA

per il giorno 12 marzo 1875 alle ore 11 antimeridiane.

Avendo la Deputazione provinciale approvato il progetto, redatto dall'ingegnere del 2° riparto dell'Ufficio tecnico, per la costruzione della strada Casciana per Monteleone, dal ponte delle Ferriere al villaggio di Ruscio, lungo metri 2078 61, e portante la spesa di lire 59,841 43, e volendosi ora provvedere all'appalto dei relativi lavori, si rende pubblicamente noto a tutti coloro che volessero attendervi:

1° Che alle ore 11 antimeridiane del sopradetto giorno 12 marzo 1875, e alla presenza del deputato provinciale, delegato agli incanti, si procederà nell'ufficio della Deputazione provinciale, sempreché siano state presentate almeno due offerte, al primo esperimento d'asta, col metodo dei partiti segreti, sopra l'importo dei lavori in lire 59,841 43, a norma degli articoli 86 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852;

2° Che le schede d'offerta, scritte in carta da bollo da lire una, debitamente suggellate e sottoscritte dagli offerenti e dai rispettivi fideiussori, dovranno consegnarsi, prima dell'ora sopradetta, nell'ufficio di segreteria della Deputazione stessa, o durante il termine stabilito dall'art. 86 del sopradetto regolamento al deputato che presiede l'incanto, e dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso che s'intenderà offrire sul prezzo di appalto;

3° Che a ciascuna scheda dovrà unirsi, a garanzia dell'offerta, un certificato di deposito di lire 2000 per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di bollo, registrazione e copia del progetto, come pure un certificato di deposito di lire 6000 per il decimo dell'importare dei lavori, in danaro, in cartelle del Debito Pubblico italiano al valore di Borsa, od in obbligazione di persona riconosciuta responsabile; depositi che saranno tenuti fermi solo per quello cui rimarrà aggiudicato l'appalto;

4° Che ogni concorrente dovrà comprovare la sua idoneità mediante un certificato rilasciato o vidimato da un ingegnere dell'ufficio tecnico di questa provincia, di data non maggiore di sei mesi;

5° Che le schede, le quali non fossero corredate dei predetti documenti o non fossero presentate entro il termine come sopra fissato, non saranno prese in considerazione;

6° Che i lavori di cui si tratta dovranno essere compiuti entro il termine non maggiore di tre anni dall'epoca della consegna;

7° Che nel giorno 25 marzo prossimo venturo, alle ore 12 meridiane precise, scadrà il periodo di tempo (fatali) entro il quale potrà migliorarsi il prezzo di aggiudicazione con una offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo stesso;

8° Che infine il piano dei lavori, come i capitolati generale e speciale di oneri trovansi depositati in Perugia nella segreteria della Deputazione provinciale, e in Spoleto presso l'ingegnere del secondo riparto dell'Ufficio tecnico della provincia, ove se ne potrà prendere conoscenza in tutti i giorni non festivi dalle ore 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane, ed in quelli festivi dalle ore 10 antimeridiane alle 2 pomeridiane.

Perugia, 22 febbraio 1875.

D'ordine della Deputazione Provinciale

797 *Il Segretario Capo:* A. RAMBALDI.

Prima Pretura di Roma.

Ad istanza di Augusto Ponsole, domiciliato per elezione in Roma, via Ripetta, n. 70, presso il procuratore Carlo Patriarca che lo rappresenta, io sottoscritto usciere addetto alla suddetta 1ª pretura ho citato il signor Trucchi Domenico d'incognito domicilio a comparire avanti il suddetto pretore il giorno 20 marzo p. f. ore 12 meridiane per sentirsi condannare, con arresto personale, al pagamento di lire 1496 85, importo residuale di vino: emanarsi sentenza eseguibile non ostante appello e condanna alle spese.

Roma, questo dì 22 febbraio 1875.

CARLO ANGELOTTI

808 usciere del 1° mandamento.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di numero 190452 per la somma di lire 49 sotto il nome di Benucci Maria.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa Centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 19 febbraio 1875. 794

ESTRATTO DI CITAZIONE.

A richiesta della signora Marianna Lofari, domiciliata elettivamente in Roma nella casa e studio legale del sottoscritto che la rappresenta come procuratore officioso deputato con decreto della Commissione di gratuito patrocinio del giorno 30 agosto 1874,

Sono stati citati i signori Paolo Cavallazzi d'incognito domicilio, residenza e dimora a forma dell'art. 141 Codice procedura civile, e Gregorio Antonini procuratore cognito nel suo legale domicilio a comparire innanzi l'eccell.mo tribunale civile e correzionale di Roma nel termine di giorni 10 ed ivi per le ragioni in fatto e in diritto esposte nell'atto di citazione ed altre da dedursi, sentirsi condannare solidalmente alla emenda dei danni occasionati all'istante e in luogo di essi al pagamento di lire diecimila capitale dall'istante perduto e agli interessi dal gennaio 1873 e posteriori, ed emanare sentenza a forma di legge, con la condanna pur solidale alle spese, ogni altro diritto riservato, ecc.

Roma, 23 febbraio 1875.

LUIGI MASSETTI proc.

816 GAMBARINI MICHELE usciere.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N° 320)

per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036 e 15 agosto 1867, n. 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno 16 marzo 1875, nell'ufficio della R. pretura in Acquapendente, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo miglior offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti ai precedenti incanti sottoindicati.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere stesa in carta da bollo da lira 1.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nella Cassa del ricevitore demaniale; e quando l'importo eccede la somma di lire 2000, della Tesoreria provinciale, in ogni caso presso chi presiede all'asta.

Il deposito potrà essere anche in titoli del Debito Pubblico, al corso di Borsa pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno precedente a quello del deposito, od in titoli di nuova creazione al valor nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo eguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le due offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo offerente la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo prestabilito per l'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 2852.

7. Entro 10 giorni della seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 9ª, in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella Gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 antimerid. alle ore 4 pomer. nell'ufficio del Registro in Acquapendente.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti dai canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404, 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro, o con altri mezzi sì violenti, che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

N° d'ordine del presente	N° progressivo dei lotti	N° della tabella corrispondente	DESCRIZIONE DEI BENI — DENOMINAZIONE E NATURA	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO di incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte	PRECEDENTE ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2098	2480	In comune di Ischia di Castro - Proveniente dal Monastero delle Francescane di S. Rosa in Viterbo — Terreno seminativo, in vocabolo Salone o Poggio Conte, confinante coi beni del marchese Capranica, dei fratelli Silvestrelli, in mappa sez. III, nn. 152 (sub. 1 e 2), 155 (sub. 1 e 2), 209 211, coll'estimo di scudi 1234 35: affittato dall'Ente morale a Vincenzo Viti	48 92 25	489 25	16078 60	1607 86	800	»	9 Novembre 1874 — Avviso n. 202
2	2099	2478	In comune come sopra — Proveniente come sopra — Terreno seminativo, in vocabolo il Chiostro, confinante coi beni di Torlonia principe Alessandro, di Piccioni Geltrude, in mappa sez. III, nn. 103 (sub. 1 e 2), 96 (sub. 1 e 2), 195, 228, coll'estimo di scudi 789 89. — Terreno seminativo, in vocabolo il Pozzo, confinante coi beni del Capitolo di Acquapendente, di Salvatori Giovanni e del Monastero d'Ischia, in mappa sez. III, n. 103 (sub. 1 e 2), coll'estimo di scudi 176 40; affittato al suddetto	28 88 40	288 84	10631 50	1063 15	550	»	
3	2100	2479	In comune come sopra — Proveniente come sopra — Terreno seminativo, in vocabolo Mandrione o Ponte Cretoso, confinante coi beni di Macchi conte Oreste, col fosso Paternale e coi beni di Salvatori Giovanni, in mappa sez. III, numeri 118, 122 (sub. 1, 2, 3 e 4), 123, 124, coll'estimo di scudi 581 51; affittato come sopra	28 96 90	289 69	9824 20	982 42	500	»	

687 Roma, addì 17 febbraio 1875.

L'Intendente: CARIGNANI.

AVVISO.

Si rende di pubblica ragione che con contratto registrato li 20 agosto 1874 al vol. 38, n. 15141 Pietro Franciori cedette ad Achille De Rossi il contratto d'affitto della vigna già di proprietà dei frati di Santa Dorotea, posta fuori Porta Portese nella contrada il Casaletto che egli aveva stipolato coi frati medesimi, registrato li 31 maggio 1873 al vol. 25, n. 8231, e fino dall'epoca della seguita cessione il De Rossi ne prese legalmente possesso. Ciò per ogni effetto di legge.

809 AVV. ONORATO CAPO.

CASSA DI RISPARMIO IN ROMA.

1ª diffidazione.

Il sig. Giuseppe Pagnoni intestatario del libretto n. 7087, serie 7ª, ha diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare il contenuto del suddetto libretto ad altri, asserendo di averlo esso smarrito. Onde è che la Cassa a forma dei suoi regolamenti avverte l'attuale qualunque possessore che non presentandosi nel termine di mesi sei dal giorno presente lo riterrà per annullato, ed altro ne sostituirà a favore del sopra nominato intestatario.

Roma, lì 23 febbraio 1875. 788

MUNICIPIO DI PRIZZI

AVVISO D'ASTA.

Il 14 marzo 1875 dal municipio di Prizzi si procederà agli incanti pubblici per la costruzione di un braccio rotabile di metri 3070 30, pel prezzo di lire 63,000.

S'invitano gli attendenti d'intervenire all'asta. Il capitolato è visibile a tutti nell'ufficio suddetto.

Prizzi, 12 febbraio 1875.

799 *Il Sindaco:* G. SPARACIO.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | ROMA — Tip. EREDI BOTTA.